



COMUNE DI LEINI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 109 DEL 19/04/2019

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2018 DEL COMUNE DI LEINI - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA' DA INCLUDERE NEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI LEINI" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di aprile alle ore dodici e minuti quindici presso la sede comunale denominata "Villa Chiosso", sita in Via Ricciolio n. 43 (ove sono ubicati gli Uffici di Staff in supporto agli Organi Istituzionali), regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LEONE Dott.ssa Gabriella - Sindaco	Sì
2. TROIANI Fabrizio - Vice Sindaco	No
3. ARZENTON Raffaella Maria - Assessore	Sì
4. VOLONNINO Emiliana - Assessore	No
5. CAMAGNA Valter - Assessore	Sì
6. TORELLA Luca - Assessore	Sì

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale TRUSCIA dott.ssa Stefania

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2018 DEL COMUNE DI LEINI - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA' DA INCLUDERE NEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI LEINI" E NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

Delibera G.C. n.109 del 19/04/2019

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

- L'art. 11bis del D. Lgs. 118/2011 il quale dispone che, con riferimento al corrente esercizio, questo ente, quale soggetto capogruppo del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Leini", è tenuto a redigere il bilancio consolidato al 31.12.2018 con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 dello stesso D. Lgs. 118/2011; il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e, quali allegati, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato che

- ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 11ter – 11 quinquies, sono da ricomprendere nel Gruppo Amministrazione Pubblica, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo e nello specifico:
 - o per ente strumentale controllato si intende l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

- e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante;
- per ente strumentale partecipato si intende l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al punto precedente
 - per società controllata si intende la società per cui l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
 - a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole;con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine , per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.
 - per società partecipata si intende, la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'anno 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.

Considerato che:

- dal punto di vista operativo, per l'individuazione dei soggetti da ricomprendere nel bilancio consolidato, ai sensi di quanto previsto dal punto 3.1 del principio contabile applicato sopra richiamato, è previsto quanto segue:
 - al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
 - gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 - gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (c.d. perimetro di consolidamento);
 - i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;
 - l'elenco degli enti facenti parte del "Gruppo Amministrazione Pubblica" è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e

predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);

Considerato altresì che:

- al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, ai sensi del punto 3.1 del principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.lgs 118/2011, *possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento gli enti e le società nei casi di "irrelevanza", ovvero:*
 - o quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo;
 - patrimonio netto;
 - totale dei ricavi caratteristici;

nel caso di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

- o sono da considerarsi irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione in società inferiori all'1% del capitale degli stessi (salvo il caso dell'affidamento diretto);

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, un'incidenza inferiore al 3 per cento.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dal 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti, deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria alle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad un'incidenza inferiore al 10 per cento,

- o impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono stati ancora approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto per l'approvazione;

Considerato che, a decorrere dall'esercizio 2017, sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, *a prescindere dalla quota di partecipazione.*

Dato atto che al fine di stabilire il perimetro di consolidamento del Comune di Leini la soglia di irrilevanza viene al momento determinata prendendo a riferimento i dati relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale al 31.12.2017, approvati dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 36 del 11.05.2018, sono i seguenti:

	Comune di Leini	Soglia 3% dei valori del Comune
Totale dell'attivo	71.724.989,95	2.151.749,70
Patrimonio netto	49.489.067,01	1.484.672,02
Totale ricavi caratteristici	14.734.821,27	442.044,64

Acquisiti:

- gli elenchi degli enti che, ai sensi degli artt. 11ter – 11quinquies del D. Lgs. 118/2011 e delle indicazioni contenute nel principio contabile applicato (All. 4/4 al D. Lgs. 118/2011), sulla base delle caratteristiche istituzionali, dei rapporti operativi e delle dimensioni contabili al 31.12.2017, risultano da ricomprendere nel “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Leini” e di quelli da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- il prospetto di verifica delle condizioni di irrilevanza, funzionale a rilevare quali organismi ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica possono essere esclusi dal perimetro di consolidamento, allegato B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- lo schema di lettera da trasmettere agli Enti/Società rientranti nel perimetro di consolidamento del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Leini”, al fine di coordinare le operazioni di consolidamento ed acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riferite all'anno 2017, necessarie per la redazione del bilancio consolidato al 31.12.2018, allegato C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che:

- la sussistenza delle condizioni per mantenere gli Enti/Società nel perimetro di consolidamento di cui al punto precedente, dovrà essere verificata in base ai dati risultanti al 31.12.2018 e che si procederà con l'eventuale aggiornamento degli elenchi;
- il punto 3.2.c) del principio contabile applicato del bilancio consolidato prevede che il Comune capogruppo impartisca le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

Visto il Regolamento di contabilità

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n° 267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore interessato e dal responsabile del Settore Finanziari ed alla presente allegati;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate:
 - gli elenchi degli enti che, sulla base delle caratteristiche istituzionali e delle dimensioni contabili al 31.12.2017, risultano da ricomprendere nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Leinì" e di quelli da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, tenuto conto della verifica delle condizioni di irrilevanza, allegato sub B) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 - lo schema di lettera da trasmettere agli Enti/Società rientranti nel perimetro di consolidamento del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Leinì", al fine di coordinare le operazioni di consolidamento ed acquisire le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riferite all'anno 2017, necessarie per la redazione del bilancio consolidato al 31.12.2018, allegato C) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di riservarsi di aggiornare gli elenchi e le comunicazioni di cui al punto precedente, laddove le condizioni per mantenere gli Enti/Società nel perimetro di consolidamento non risultassero verificate al 31.12.2018;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nell'elenco di cui all'Allegato A) e ai Revisori dei conti del Comune di Leinì;
4. di demandare al Responsabile del Settore Finanze e Tributi la formulazione delle direttive finalizzate alla predisposizione del bilancio consolidato sotto forma di linee guida operative, conformi alla disciplina vigente, da allegare alla lettera di cui all'allegato C) e da inoltrare alle partecipate incluse nel perimetro di consolidamento;
5. di demandare al Responsabile del Settore Finanze e Tributi l'esecuzione del presente provvedimento.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

-RILEVATA l'urgenza di provvedere in merito;

-CON voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

-DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U.E.L. 267/2000.

Pr. GIUNTA COMUNALE N.87 DEL 29/03/2019

Settore FINANZIARI - COMMERCIO

DELIBERAZIONE G.C. DEL 19.04.2019 N. 109

**OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2018 DEL COMUNE DI LEINI -
INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E SOCIETA' DA INCLUDERE NEL "GRUPPO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI LEINI" E NEL PERIMETRO DI
CONSOLIDAMENTO.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e art. 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2.000 n° 267, viene espresso il seguente parere dal Responsabile di Settore in ordine rispettivamente:

a) alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Leini, lì 18.04.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CAVALETTO Dott.sa Romina

b) alla regolarità contabile:

○ L'entrata è prenotata alla risorsa Cap./Art. _____ Tit. ____ Cat. _____ Acc. N.

○ La spesa è prenotata all'intervento Cap. /Art. _____ Tit. _____ Progr. _____ Macr.
_____ Imp. N. _____

L'ISTRUTTORE

FAVOREVOLE

Leini, lì 18.04.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAVALETTO Dott.ssa Romina

Del che si è redatto il presente verbale
In originale firmati.

IL PRESIDENTE

F.to : LEONE Dott.ssa Gabriella Augusta Maria
.....

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to : TRUSCIA dott.ssa Stefania
.....

Comunicato ai Capi Gruppo il 24-apr-2019
n.267.

ai sensi dell'art.125 T.U.E.L. 18.8.2000

IL RESPONSABILE DEGLI UFFICI DI STAFF

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Stefania TRUSCIA

Il sottoscritto Segretario Generale:

ATTESTA

Che la presente deliberazione, su conforme attestazione del Messo Comunale, viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune, di cui all'art. 32 - primo comma della Legge 18.06.2009 n. 69, il 24-apr-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to : TRUSCIA dott.ssa Stefania

TENORE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19-apr-2019

- Decorsi DIECI GIORNI dalla pubblicazione – Art. 134 – 3° comma del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267
- Immediatamente (Art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to : TRUSCIA dott.ssa Stefania
.....